All. 12

**Servizio Civile Universale**

**Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale**

tra ente capofila e ente di accoglienza

per la presentazione e attuazione di programmi di intervento di

Servizio Civile Universale

***Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale***

***tra***

L’ASSOCIAZIONE AMESCI (designazione dell’Ente/Organizzazione capofila) in appresso denominato/a “l’Ente capofila”, rappresentata da Enrico Maria Borrelli, nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante,

**e**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (designazione dell’Ente/Organizzazione d’accoglienza dei volontari) in appresso denominato/a “l’Organizzazione d’accoglienza”, rappresentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella qualità di Legale Rappresentante

PREMESSO

che ai sensi dell’articolo 3 della legge 6 marzo 2001 n. 64 possono presentare programmi di intervento e progetti per il servizio civile universale solo gli enti in possesso dei requisiti fissati dal medesimo articolo 3;

che con circolare 3 agosto 2017 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale (di seguito Dipartimento) sono state fissate le modalità di iscrizione all’Albo degli enti di servizio civile universale;

che ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 per poter presentare programmi di servizio civile universale occorre essere iscritti presso l’Albo degli enti di servizio civile universale;

che per la selezione e l’impiego degli operatori volontari in servizio civile universale, i relativi programmi devono essere preventivamente approvati dal Dipartimento nel numero massimo di giovani che annualmente possono essere ammessi a prestare servizio civile su base volontaria;

che l’Ente capofila è accreditato e come tale può gestire sedi di realizzazione del progetto di enti di accoglienza sulla base di vincoli consortili, associativi, federativi, ovvero con accordi di partenariato;

che l’organizzazione di accoglienza non è accreditata ma è in possesso dei requisiti richiesti dal citato articolo 3, della legge n. 64 del 2001 per l’impiego dei volontari in servizio civile universale;

che per garantire un’efficiente gestione dei volontari in servizio civile universale occorre svolgere azioni comuni, integrando le rispettive competenze attraverso la stipula di un apposito accordo;

tutto ciò premesso, l’ente capofila e l’organizzazione di accoglienza

CONVENGONO

quanto segue

Articolo 1

(*Oggetto dell’accordo)*

1. L’ente capofila e l’organizzazione di accoglienza si impegnano, nel quadro della normativa vigente in materia di “Servizio civile universale”, a realizzare in uno spirito di cooperazione i progetti di Servizio civile nazionale secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla legge n. 64 del 2001 e dal D. Lgs. n. 40/2017.

Articolo 2

*(Definizione delle rispettive funzioni e competenze)*

1. L’ente capofila si impegna ed è responsabile verso il Dipartimento a:

1. presentare per l’approvazione al Dipartimento programmi di servizio civile universale a firma di un proprio rappresentante legale o Coordinatore del servizio civile universale;
2. assumersi a tal fine la titolarità dei rapporti con il Dipartimento;
3. collaborare e partecipare con l’ente di accoglienza nell’attività di selezione dei volontari, assumendosene la responsabilità;
4. provvedere alla realizzazione dell’attività di formazione per l’operatore locale di progetto ed i volontari, tramite strutture dedicate e un proprio formatore accreditato;
5. monitorare l’andamento del progetto approvato, il suo sviluppo e i risultati raggiunti, operando - ove necessario - per un diverso approccio operativo da parte dell’ente di accoglienza, ivi inclusa l’intervento sulla nuova figura dell’OLP, migliorando in tal modo le attività dei volontari;
6. garantire un sistema di comunicazione, collegamento e coordinamento tra le sedi di attuazione dei programmi attraverso una rete di operatori articolata fino al livello regionale per gli enti iscritti alla sezione nazionale e fino al livello provinciale per gli enti iscritti alle sezioni regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, al fine del controllo e della corretta gestione del servizio civile universale;
7. raccogliere la documentazione relativa all’inizio servizio e all’apertura dei conti correnti bancari delle/i volontari;
8. tenere la corrispondenza con il Dipartimento;
9. mettere a disposizione sul proprio sito web una pagina dedicata all’ente di accoglienza ed al programma;
10. a sottoporre al legale rappresentante dell’ente specifiche criticità riscontrate nella realizzazione dei progetti.

2. L’organizzazione di accoglienza si impegna a:

1. impiegare i volontari selezionati in attività senza scopo di lucro secondo le modalità indicate nel/i programma/i approvato/i;
2. facilitare con tutti i mezzi l’integrazione dei giovani nel programma e nel suo ambiente d’accoglienza, fornendo un adeguato inquadramento e un sostegno personale al volontario;
3. nominare uno o - in caso di più sedi di attuazione del progetto - più operatori locali di progetto, in possesso dei requisiti richiesti dal Dipartimento;
4. garantire la partecipazione del o degli operatori locali di progetto, alla formazione erogata dall’ente capofila secondo le modalità richieste dal Dipartimento;
5. mettere a disposizione sul proprio sito web una pagina dedicata al programma;
6. mettere a disposizione supporti logistici e mezzi per garantire il regolare svolgimento da parte dell’Ente capofila delle attività di cui al precedente comma;
7. informare tempestivamente l’ente capofila di eventuali difficoltà o problemi connessi alla realizzazione del programma;
8. recepire le indicazioni dell’ente capofila relative alla eventuale necessità di adeguamento del programma e delle modalità di gestione dei volontari;
9. rispettare le condizioni eventualmente offerte in materia di vitto ed alloggio;
10. seguire i volontari in modo adeguato durante tutto il periodo di svolgimento del servizio civile;
11. garantire la formazione specifica agli operatori volontari con risorse proprie, interne o esterne all’Ente;
12. sostenere le eventuali spese di trasferta per la partecipazione alla formazione generale e specifica degli operatori volontari.

Articolo 3

*(Banche dati e scambio di informazioni)*

1. Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della disciplina in materia di dati personali, con riferimento a quei dati personali di cui in qualsiasi modo dovessero venire in possesso nell’attuazione dei programmi di servizio civile universale.

Articolo 4

*(Durata dell’accordo)*

1. Il presente *Contratto* resta in vigore fino ad espressa richiesta di revoca di una delle parti, da notificarsi a mezzo PEC, e comunque fino alla data di conclusione dei programmi presentati dall’ente capofila e approvati dal Dipartimento
2. Nel periodo di vigenza del presente accordo, l’organizzazione di accoglienza può presentare autonoma istanza di accreditamento presso il Dipartimento previo nulla osta dell’ente capofila.

Articolo 5

*(Condizioni economiche)*

*(omissis)*

1. Le condizioni economiche saranno, eventualmente, disciplinate in apposita convenzione tra le parti.

Articolo 6

*(Disposizioni finali)*

* Le parti si impegnano ad effettuare incontri periodici al fine di verificare l’andamento dei programmi approvati, nonché di esaminare e risolvere le eventuali questioni connesse all’attuazione degli stessi.

*Lì,*

|  |  |
| --- | --- |
| **Per l’Ente Capofila**Enrico Maria BorrelliPresidente Amesci\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Per l’Organizzazione d’accoglienza**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |